

R.G. 2636/2017



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE LAVORO

Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA

nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in via telematica in data 11 marzo 2017

da

, in persona del suo legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliato in Milano, Via _____ 44, presso lo studio dell'Avv. _____, che lo rappresenta e difende, per procura in calce al ricorso introduttivo;

opponente

contro

, elettivamente domiciliato in Milano, via Salvini, 10, presso lo studio dell'Avv. Massimo Compagnino, che lo rappresenta e difende, unitamente all'Avv. Paola Primerano, per procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo;

convenuto opposto

OGGETTO: opposizione a d.i.
i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così

CONCLUDEVANO

PER L'OPPONENTE

- revocare e/o annullare e/o dichiarare illegittimo e/o inefficace il decreto ingiuntivo R.G. 1395/2017 – N. 453/2017 emesso dal Giudice del Lavoro di Milano, Dott. Scarzella, in data 8-10 febbraio 2017 per i motivi di cui in atto;
- con il favore delle spese e dei compensi di causa.

PER IL CONVENUTO

rigettare l'opposizione avversaria perché infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo R.G. 453/2017, con vittoria di spese e competenze.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO



Con ricorso depositato in data 11 marzo 2017, ricorreva al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti di Riferiva la società opponente che in data 21 febbraio 2017 le era stato notificato ricorso e pedissequo decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo R.G. 1395/2017 – N. 453/2017 emesso dal Giudice del Lavoro di Milano in data 8-10 febbraio 2017 (doc. 1 fasc. ric.). Unitamente al titolo era stato notificato il relativo atto di precetto intimante il pagamento della somma complessiva di € 77.579,51.

Alla base dell'ingiunzione era l'ordinanza *ex lege* Fornero del 12-13 gennaio 2017, con cui il Giudice del Lavoro, accogliendo il ricorso del , aveva condannato la società opponente (rimasta contumace in sede sommaria) a reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro e a corrispondergli un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, dal giorno del licenziamento all'effettiva reintegrazione, nonché alla regolarizzazione contributiva e fiscale e alla rifusione delle spese di lite (doc. 2 fasc. ric.)

Con lettera raccomandata A.R. datata 28 gennaio 2017, pervenuta in data 1 febbraio 2017, nonostante il giudizio di primo grado non fosse ancora concluso,

aveva comunicato a l'intenzione di avvalersi della facoltà, riconosciuta dal 3° comma dell'art. 18 della Legge 20 maggio 1970 n. 300, di richiedere, in *sostituzione della reintegrazione* nel posto di lavoro, la corresponsione di un'indennità pari a 15 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, ossia la somma di € 73.355,55 (doc. 3 fasc. ric.).

Con ricorso *ex art.* 1, comma 51, Legge n. 92/2012, depositato in data 10 febbraio 2017, aveva proposto opposizione avverso l'ordinanza. L'udienza di discussione era stata fissata al 4.05.2017 (doc. 4 fasc. ric.).

Riteneva la società che il decreto ingiuntivo dovesse essere revocato perché emesso in carenza di una valida prova scritta. Ciò derivava dalla lettura dell'art. 18, comma 3, S.L., il quale riferiva che *“la richiesta dell'indennità deve essere effettuata entro 30 giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza o dall'invito del datore di lavoro a riprendere servizio, se anteriore alla predetta comunicazione”*.

Poiché la norma di legge parlava di sentenza e non di ordinanza, quest'ultimo atto, che semplicemente chiudeva il procedimento sommario, non poteva essere considerato prova idonea al rilascio del decreto ingiuntivo.

Si costituiva , chiedendo il rigetto dell'opposizione. Riferiva costui della infondatezza della argomentazioni avversarie. Il diritto di opzione previsto dal terzo comma dell'articolo 18 S.L. doveva adeguarsi al rito di volta in volta attivato, la cui scelta da parte del lavoratore non poteva neppure intendersi come facoltativa, bensì obbligatoria.

All'udienza del 30 maggio 2017, omessa ogni attività istruttoria, la causa veniva posta in decisione.



MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso in opposizione di _____, va rigettato.

Come detto sopra, la società opponente, quale unica ragione di opposizione al decreto ingiuntivo concesso al suo *ex* lavoratore _____, ritiene che l'ordinanza emessa in esito alla fase sommaria del procedimento *ex art. 1, comma 48, l. 92/2012* non costituisca *prova scritta* per l'emissione del decreto ingiuntivo, poiché l'art. 18, comma 3, S.L., dispone che *“la richiesta dell'indennità deve essere effettuata entro 30 giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza o dall'invito del datore di lavoro a riprendere servizio, se anteriore alla predetta comunicazione”*.

Poiché nella norma si parla di *sentenza* e non di *ordinanza*, quest'ultimo atto, che semplicemente chiudeva il procedimento sommario del rito c.d. *Fornero*, non poteva essere considerato prova idonea al rilascio del decreto ingiuntivo.

2. Il ragionamento di _____, che contamina due ambiti del tutto diversi: prova scritta ai fini dell'ingiunzione e indennità *ex art. 18, comma 3, S.L.*

Chi chiede l'emissione di un decreto ingiuntivo deve provare, come è noto, il proprio credito mediante *documentazione scritta* (art. 633 c. 1 n. 1 c.p.c.). Sono ritenute *prove scritte idonee*, oltre ai documenti indicati dalla legge (artt. 634-636 c.p.c.), tutti i documenti da cui *risulti l'esistenza del diritto di credito* (Cass. 25 luglio 2011, n. 16199, Cass. 13 febbraio 2009, n. 3646, Cass. 28 giugno 2006, n. 14980) provenienti dal debitore o da terzi, che abbiano intrinseca legalità, purché il giudice nella sua valutazione discrezionale ne riconosca l'*idoneità a dimostrare il diritto controverso*, anche se sono privi di efficacia probatoria assoluta (Cass. 21 febbraio 2013, n. 4334).

Fra queste prove scritte rientra *certamente* la richiesta di esercizio dell'opzione indicata dal 3° comma dell'art. 18 S.L., che si origina dall'ordinanza di reintegra emessa ai sensi del 1° comma della medesima norma (il licenziamento è stato dichiarato *nullo*: doc. 2 fasc. _____, sulla base della retribuzione indicata nella stessa ordinanza (p. 5, dispositivo).

Il fatto che l'art. 18 menzioni unicamente la *sentenza* nel proprio 3° comma è questione lessicale che si deve risolvere in base ad una interpretazione sistematica della stessa norma che, al suo 1° comma, dispone che *“A seguito dell'ordine di reintegrazione [che si dà con ordinanza], il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall'invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto l'indennità di cui al terzo comma del presente articolo.”*

Se ne deduce che l'ordinanza *“immediatamente esecutiva”* (art. 1, comma 49, L. 92/2012) se è titolo per l'esecuzione immediata della reintegra, può ben essere considerata *“prova scritta”*, unitamente alla dichiarazione di opzione, per il rilascio della ingiunzione relativa alla indennità di cui al 3° comma dell'art. 18 S.L.

Il ricorso va quindi rigettato ed il d.i. confermato.



3. Alla soccombenza di _____, seguono, ex art. 91 c.p.c., le spese processuali, che si liquidano a suo carico e in favore di _____, in complessivi € 3000,00, oltre agli accessori fiscali e previdenziali (IVA, CPA e spese generali) previsti ai sensi di legge.

P. Q. M.

Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide:

- 1) **rigetta** l'opposizione di _____;
- 2) **condanna** la parte soccombente _____, alla rifusione delle spese processuali a vantaggio di _____, liquidate in complessivi € 3000,00, oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge.

Così deciso il 30 maggio 2017.

Il giudice
Dott. Giorgio Mariani

